

REGOLAMENTO (CEE) N. 2581/93 DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 1993

che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di ferrosilicio originario del Sudafrica e della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare gli articoli 10 e 11,

sentito il comitato consultivo istituito dal suddetto regolamento,

considerando quanto segue :

A. PROCEDIMENTO

- (1) Nel maggio 1992, la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal comitato di collegamento delle industrie delle ferroleghie nella Comunità economica europea (CLIFA), per conto dei produttori comunitari che rappresentano il 98 % circa della produzione comunitaria di ferrosilicio. La denuncia conteneva elementi di prova in merito all'esistenza di pratiche di dumping sulle importazioni del prodotto in oggetto dal Sudafrica e dalla Repubblica popolare cinese, nonché al pregiudizio da esse provocato; tali elementi sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento.
- (2) Con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽²⁾, la Commissione ha pertanto annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di ferrosilicio originario della Repubblica popolare cinese e del Sudafrica ed ha avviato un'inchiesta.
- (3) Il regolamento (CEE) n. 2409/87 della Commissione⁽³⁾, il regolamento (CEE) n. 341/90 del Consiglio⁽⁴⁾, il regolamento (CEE) n. 1115/91 del Consiglio⁽⁵⁾ e la decisione 91/240/CEE della Commissione⁽⁶⁾, relativi alle importazioni di ferrosilicio originario dell'ex URSS, della Svezia, della Norvegia, dell'Islanda, del Venezuela, del Brasile e dell'ex Jugoslavia, sono soggetti ad un riesame avviato in seguito ad un avviso pubblicato il 6 maggio 1992⁽⁷⁾.

(4) Nel dicembre 1992, il regolamento (CEE) n. 3642/92 del Consiglio⁽⁸⁾ ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni di ferrosilicio originario della Polonia e dell'Egitto.

(5) La Commissione ha ufficialmente informato i produttori e gli esportatori, gli importatori ed i produttori comunitari notoriamente interessati in merito all'apertura del procedimento ed ha offerto alle parti la possibilità di rendere noto il loro punto di vista per iscritto.

(6) Alcuni produttori ed esportatori hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti.

(7) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini di determinare l'esistenza di pratiche di dumping e l'eventuale pregiudizio arrecato.

Sono state svolte inchieste in loco presso le seguenti società.

Produttori comunitari:

- Pechiney Electrometallurgie, Francia,
- Sociedad Española de Carburos Metálicos, Spagna,
- SKW Trostberg AG, Germania.

Importatori non collegati:

- Frank & Schulte GmbH, Germania,
- Considar Benelux NV, Belgio.

Importatore collegato:

- Samancor International Ltd, Regno Unito.

Produttori sudafricani:

- Rand Carbide, Div. of Highveld Steel & Vanadium Corp. Ltd, Witbank,
- Samancor, Chrome Division, Ferrometals Ltd, Witbank,
- Samancor, Industrial Minerals and Chemicals Division Meyerton.

(8) La Commissione ha condotto un'inchiesta presso gli impianti di alcuni produttori norvegesi, dal momento che la Norvegia è stata scelta come paese di riferimento per il calcolo del valore normale relativo al caso della Cina (cfr. punto 17).

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1.

(2) GU n. C 173 del 9. 7. 1992, pag. 8.

(3) GU n. L 219 dell'8. 8. 1987, pag. 24.

(4) GU n. L 38 del 10. 2. 1990, pag. 47.

(5) GU n. L 111 del 3. 5. 1991, pag. 1.

(6) GU n. L 111 del 3. 5. 1991, pag. 47.

(7) GU n. C 115 del 6. 5. 1992, pag. 2.

(8) GU n. L 369 del 18. 12. 1992, pag. 1.